



REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CAPPELLE GENTILIZIE



Approvato con. Del. di C.C. n. 96 del 28.12.2007



Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI	3
ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE CAPPELLE GENTILIZIE.....	3
ART. 4 - RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE	5
ART. 5 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CAPPELLE	5
ART. 6 - COSTO DELLE CONCESSIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO	6
ART. 7 - MODALITA' DI FORMALIZZAZIONE.....	7
ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO	7
ART. 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.....	8
ART. 10 -REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 11 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 12 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	9



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni delle cappelle gentilizie destinate alle sepolture private nell'ampliamento del cimitero comunale, realizzato a nord - ovest del vecchio impianto cimiteriale.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI


1. Le cappelle gentilizie, oggetto di concessione amministrativa, sono soggette al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà delle stesse alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C.;
2. La concessione del manufatto è assegnata in forma personale al soggetto assegnatario ed alla sua famiglia ed il relativo diritto d'uso deve rimanere indivisibile fra gli aventi diritto e non può essere trasferito a nessun titolo ad altri soggetti diversi dagli aventi diritto. Essa può solo essere retrocessa al Comune;
3. Quando, per via di successione legittima, una concessione venga devoluta a più persone, essa non cesserà di essere considerata come unica ed i succedenti rimarranno responsabili in modo solidale ed indivisibile per l'uso della stessa;
4. La durata della concessione è stabilita in anni 99 dalla sottoscrizione del relativo contratto, rinnovabile secondo le modalità specificate al successivo comma;

5. Allo scadere del periodo di validità, su richiesta, sarà possibile ottenere una nuova concessione previo pagamento delle tariffe comunali vigenti al momento della cessazione di efficacia della concessione originaria. In assenza di richieste di proroga, il Comune rientrerà nel possesso e nella disponibilità del manufatto e dopo aver disposto la traslazione in ossario comune delle spoglie tumulate nel manufatto, deciderà il riutilizzo dello stesso.

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE CAPPELLE GENTILIZIE

Nell'area di ampliamento sono state realizzate 21 cappelle gentilizie.


Le cappelle, tutte uguali fra loro, hanno pianta quadrata con lato interno di 3,30 m. Ciascuna cappella contiene 15 loculi.





Le cappelle attualmente sono grezze con i seguenti stati di lavorazioni:

- realizzazione delle strutture;
- predisposizione dell'impianto elettrico per l'illuminazione votiva;
- collegamento dei tubi pluviali in pvc ai pozzetti prefabbricati posti in adiacenza alle cappelle e collegati alla rete di smaltimento al centro dei viali.



Le finiture esterne indicate sui grafici hanno carattere prescrittivo e saranno consegnate al concessionario al momento della stipula del contratto di concessione.



Le cappelle sono realizzate interamente in calcestruzzo cementizio armato; lo spessore delle pareti perimetrali è di 20 cm mentre quello delle pareti di separazione tra due cappelle è di 30 cm; la



fondazione è costituita da una platea in calcestruzzo cementizio armato realizzata su uno strato di magrone che, a sua volta, poggia su una sottofondazione in calcestruzzo ciclopico (calcestruzzo e pietrame).

La copertura di ciascuna cappella è a forma di piramide alla cui base c'è un canale per il deflusso delle acque meteoriche nei tubi pluviali in pvc incassati nelle pareti verticali.

Tutte le cappelle saranno consegnate finite per la parte esterna ed allo stato grezzo per le rifiniture interne.

ART. 4 - RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. In considerazione della contenuta disponibilità, possono inoltrare richiesta di assegnazione esclusivamente i cittadini che alla data e/o nel periodo previsto nel bando di assegnazione risultino residenti nel Comune di Rionero in Vulture, abbiano conseguito la maggiore età e non siano già concessionari, sia a titolo personale che a nome dei propri ascendenti o discendenti diretti di aree o cappelle nel cimitero comunale;
2. Ciascun soggetto richiedente potrà sottoscrivere non più di una richiesta;
3. in capo ad uno stesso soggetto non possono essere rilasciate più concessioni, né sono ammesse ulteriori istanze sottoscritte da membri diversi del medesimo nucleo familiare, quale risulti dal medesimo stato di famiglia anagrafica;
4. E' altresì consentito avanzare richiesta unica di concessione da parte di più famiglie in accordo tra loro nel massimo di tre. In questo caso gli interessati ad un'unica edicola dovranno presentare domanda unica contenente i dati di tutti gli eventuali intestatari.

ART. 5 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CAPPELLE

1. Le concessioni d'uso delle cappelle gentilizie saranno assegnate sino alla concorrenza del numero effettivamente disponibile, previa istruttoria d'ufficio finalizzata a verificare la rispondenza delle domande pervenute alle prescrizioni del presente regolamento e la effettiva residenza nel Comune di Rionero in Vulture dei soggetti richiedenti;
2. Non viene riconosciuta agli assegnatari la possibilità di scelta della cappella gentilizia; l'assegnazione sarà effettuata tramite sorteggio, dopo le operazioni istruttorie e la stesura della relativa graduatoria, secondo l'ordine progressivo di collocazione nella predetta graduatoria;
3. Per la formazione della graduatoria i punteggi saranno attribuiti nel seguente modo:

a	per ogni anno intero di residenza nel Comune di Rionero in Vulture (richiedente)	punti 0,50
b	per ogni componente del nucleo familiare del richiedente, compreso il richiedente	punti 1
c	Per richieste di concessioni di cui al 4° comma dell'art.4 del presente regolamento e per ogni nucleo familiare oltre il primo	punti 10



d	Per ogni anno di età del richiedente superiore a 70 anni	punti 1
e	Per ogni loculo comunale retrocesso al Comune viene riconosciuto il seguente bonus:	
	loculo retrocesso al Comune della 2° e 3° fila;	punti 3
	loculo retrocesso al Comune della 1° e 4° fila;	punti 2
	loculo retrocesso al Comune della 5° fila;	punti 1
f	Per ogni salma (entro il 3° grado) trasferita nella cappella	Punti 2

4. Si precisa che per i loculi retrocessi non è previsto il riconoscimento di alcun indennizzo, né la restituzione di somme già versate.
5. In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà formata dando precedenza al richiedente con maggiore anzianità di residenza nel Comune di Rionero in Vulture;
6. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio;
7. Nel caso di istanze avanzate congiuntamente ai sensi del 4° comma dell'art. 4 del presente regolamento, ai fini della graduatoria, si terrà conto del punteggio più alto tra i richiedenti sottoscrittori dell'istanza;
8. La validità e l'efficacia della graduatoria da compilarci è limitata temporaneamente all'avvenuto esaurimento del numero di cappelle da realizzarsi nell'ampliamento del cimitero comunale di cui all'art. 1;
9. La graduatoria non potrà pertanto assumere alcun valore in relazione ad eventuali, successive realizzazioni nella sede cimiteriale da parte del Comune di Rionero in Vulture, né assumeranno rilevanza ai fini di successive realizzazioni le domande di assegnazione risultate non assegnatarie a conclusione del procedimento di che trattasi;
10. Parimenti, non sono considerate ai fini della stesura della graduatoria relativa alla concessione delle cappelle gentilizie, eventuali istanze in atti inoltrate in relazione a precedenti procedimenti concernenti l'assegnazione di manufatti funerari realizzati dall'Ente.

ART. 6 - COSTO DELLE CONCESSIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il costo di concessione è di Euro 47.400,00.
Il costo sopraesposto potrà essere successivamente variato con deliberazione del Consiglio Comunale, nel corso della vigenza del presente Regolamento.
2. Il pagamento del costo di concessione di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato in numero due rate, entro il termine perentorio di mesi tre dalla richiesta scritta che formulerà il Comune agli



aventi diritto risultanti dall'apposita graduatoria, secondo le modalità riportate nel successivo comma3;

3. Modalità di pagamento

3.1 Il Concessionario dovrà effettuare i pagamenti, mediante versamento su conto corrente bancario alla Tesoreria comunale – Banca Popolare di Bari – agenzia di Rionero in Vulture oppure mediante versamento sul ccp n° 14294854 intestato a “Comune di Rionero in Vulture Servizio Tesoreria” - secondo le modalità appresso indicate:

3.2 Versamento dell'acconto del 70% dell'importo del costo di concessione sopra riportato, entro 30 giorni dall'avvenuta prenotazione effettuata con l' assegnazione delle cappelle, a pena di decadenza dal diritto;

3.3 Versamento del saldo del 30%, oltre alle spese contrattuali, all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione.

3.4 Il Concessionario è tenuto a comprovare i suddetti versamenti, mediante esibizione e consegna all'ufficio preposto, di copia della ricevuta bancaria di versamento o copia del bollettino postale di versamento.

4. Sottoscritto il contratto di concessione i concessionari dovranno obbligatoriamente trasferire le salme così come nella domanda presentata, entro uno anno dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, pena la revoca della concessione medesima, salvo proroga per giustificati motivi per un identico periodo.

5. In caso di decesso del richiedente in corso di procedura, la pratica di concessione potrà essere perfezionata dagli eredi.

ART. 7 - MODALITA' DI FORMALIZZAZIONE

1. L'assegnazione delle cappelle sarà formalizzata a mezzo di regolare contratto-atto di concessione d'uso da sottoscrivere tra il Comune di Rionero in Vulture e i soggetti risultati assegnatari, previa regolarizzazione degli oneri finanziari posti a carico di questi ultimi in esito all'assegnazione;

2. Non si procederà alla sottoscrizione ed alla conseguente assegnazione formale e definitiva delle cappelle, in pendenza di tale regolarizzazione;

3. I costi per l'imposta di bollo, i diritti di stipula e comunque tutti quelli occorrenti per la stipula dei contratti sono a totale carico dei soggetti assegnatari.

ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Le cappelle saranno fornite in concessione d'uso così come realizzate e consegnate dall'Appaltatore all'Ente, conformemente al progetto approvato, senza alcuna ulteriore fornitura di arredi o attrezzature;

2. Gli assegnatari di ogni singolo comparto, composto da tre cappelle, avranno l'obbligo di provvedere, in via solidale ed in parti uguali, alla ordinaria manutenzione del bene assegnato e - allo scopo di



garantire uniformità di conservazione - non potranno apportare alcuna modifica al prospetto, ai materiali, tinteggiature etc. ovvero all'assetto funzionale, né apporre lapidi o iscrizioni esterne differenti da quelle contemplate nel progetto autorizzato dal Comune, rispondendo di ciò direttamente e con obbligo di ripristino del preesistente assetto;

3. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario, il concessionario è obbligato a rimborsare al Comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario della cappella;
4. In caso di necessità e urgenza, il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 2 e nel caso di inerzia dello stesso intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute;
5. E' fatto assoluto divieto al concessionario, pena la decadenza della concessione, di subconcedere i loculi ad altri, ancorché la persona in favore della quale è stata rilasciata la concessione sia stata tumulata altrove.

ART. 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore;
2. La rinuncia dà diritto alla restituzione del prezzo pagato in misura proporzionale agli anni di mancato utilizzo computato sulla base di una stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale, tenuto debitamente conto delle eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi che il Comune dovrà eventualmente sostenere;
3. Il rimborso avviene sulla base del prezzo di concessione versato in relazione alla cappella concessa, restando a carico del concessionario rinunziante tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione;
4. In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

ART. 10 -REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, su disposizione del Sindaco;
2. A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti nel campo o ossario comune con spese a carico del Comune. Ogni diversa spesa, se richiesta e/o comunque necessaria, resta a carico del concessionario;
3. Il concessionario della cappella oggetto di revoca ha diritto, su richiesta, ad altra concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria, fermo restando a carico dello stesso le eventuali spese di trasferimento di salme e resti;



4. E' facoltà dell'amministrazione, in caso di temporanea carenza di loculi liberi, disporre la sospensione totale o parziale della concessione nei loculi delle cappelle non ancora occupati, per tutto il tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo loculo in favore del concessionario temporaneo;
5. La sospensione non dà diritto alla concessione di nuova cappella o loculo né al pagamento di somme a ristoro del mancato o parziale utilizzo, tenuto conto dei casi di necessità per i quali si applica, così come disposto dal precedente comma 4;
6. Del provvedimento di revoca o di sospensione dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e presso il cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.

ART. 11 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o altro, o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi sopra citati è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e presso il cimitero comunale per 60 giorni;
3. Pronunciata la decadenza, il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario;
4. La cappella la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

ART. 12 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, con la soppressione del cimitero o a seguito della liberazione del manufatto da salme o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore;
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune;
3. La concessione può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.